dossier

XV legislatura

Coppie di fatto, unioni registrate e matrimonio tra persone dello stesso sesso in Europa

gennaio 2007
n. 99

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia
e sulla cultura

Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: ------
M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: M.T. Stolfi _3927
D. Bassetti _3787

Ambiente e territorio
Capo ufficio: G. Filippetta _2973

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: ------
A. Sansò _3435
S. Biancolatte _3659
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: ------
A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: -------

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Chiara Micelli _3521
Antonello Piscitelli _4942

XV legislatura

Coppie di fatto, unioni registrate e matrimonio tra persone dello stesso sesso in Europa

gennaio 2007
n. 99

a cura di: Stefano Marci

Classificazione Teseo: Matrimonio. Famiglia. Diritto di famiglia e successorio. Stati esteri.

I N D I C E

1. Tendenze generali ..... Pag. 1
2. I Paesi scandinavi: le unioni registrate disciplinate mediante rinvio ..... " 4
3. Altre forme di unione registrata ..... " 7
4. La soluzione contrattuale: il patto civile di solidarietà francese . " 11
5. Un esempio di sistema presuntivo: il Portogallo ..... " 13
6. La *civil partnership* nel Regno Unito ..... " 15
7. I Paesi che ammettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso ..... " 16
8. Paesi che non hanno legiferato in materia ..... " 21
9. Il livello comunitario ..... " 21

1. Tendenze generali

Nell'ambito del generale fenomeno della convivenza, è possibile individuare una molteplicità di tipologie. In via di estrema semplificazione, si può distinguere tra:

- chi intrattiene con un'altra persona una convivenza caratterizzata in senso affettivo-sessuale, ma, pur potendo astrattamente farlo, non ha intenzione di sposarsi (ad esempio, chi rifiuta l'istituzione-matrimonio in quanto tale; chi ritiene opportuno fare una prova o chi non vuole perdere diritti acquisiti da un precedente matrimonio, come il diritto all'assegno di mantenimento);
- chi intrattiene con un'altra persona una convivenza caratterizzata in senso affettivo-sessuale, vorrebbe sposarsi e non lo può fare (coppie composte da persone dello stesso sesso; coppie conviventi in cui uno dei due *partner* sia stato precedentemente sposato con un altro soggetto e non abbia ancora richiesto o ottenuto il divorzio);
- chi intrattiene una convivenza che non è caratterizzata in senso affettivo-sessuale, ma ad esempio di mutuo supporto economico (ad esempio, convivenza tra studenti o anziani)[1].

La maggior parte dei Paesi europei ha ritenuto opportuno disciplinare con legge una o più forme di convivenza.

Alcune linee generali di tendenza presenti nei Paesi occidentali in materia di famiglia di fatto e unioni tra omosessuali sono state tratteggiate dal Prof. Raffaele Torino, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre, nel corso dell'audizione del 18 gennaio 2005 innanzi alla II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati, nel corso dell'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà. Di seguito sono riportati i temi esposti in tale sede.

(a) <u>Nuova concezione della famiglia</u>. Apertura della famiglia, dello schema giuridico familiare alle coppie omosessuali. L'omosessualità non è più antitetica all'idea di famiglia e gli omosessuali, nella percezione occidentale, possono ormai "fare famiglia". Tuttavia, i nuovi schemi familiari non interessano solo gli omosessuali, ma spesso molto di più gli eterosessuali. Dal 1997, in Olanda è possibile istituire *partnership* registrate per persone sia dello stesso sesso sia di sesso differente: tra il 1998 ed il 2002, le coppie eterosessuali che hanno registrato *partnership* sono state il doppio di quelle omosessuali, 14 mila contro quasi 7 mila, a dimostrazione che il bisogno di schema familiare è avvertito trasversalmente sia dalle coppie omosessuali sia da quelle eterosessuali.

---

[1] La tripartizione esposta in narrativa (con i relativi esempi) costituisce una parziale rielaborazione di quanto riportato in F. BRUNETTA D'USSEAUX, "*I Partnerschaftsverträge nella giurisprudenza tedesca*", in F. BRUNETTA D'USSEAUX e A. D'ANGELO (a cura di) "*Matrimonio, matrimonii*", Giuffrè, Milano, 2000.

(b) Forma giuridica dei nuovi schemi familiari. I giuristi che si occupano di schemi familiari distinguono due tipologie principali: forme giuridiche presuntive e forme giuridiche opzionali.

Nelle forme giuridiche opzionali il riconoscimento della famiglia alternativa richiede che i *partner* pubblicizzino questa loro necessità, da cui discende la presenza di una registrazione di questa forma familiare con le modalità più disparate.

Al contrario, nelle forme giuridiche presuntive, non vi è necessità di dare pubblicità alla sussistenza della relazione di fatto, ma è il diritto che in presenza di certi requisiti, come ad esempio la coabitazione per un certo numero di anni, attribuisce ai *partner* diritti reciproci e nei confronti dello Stato. La forma giuridica presuntiva è stata scelta dagli ordinamenti che avevano maggior timore di non tutelare il *partner* debole della coppia, dato che nella forma giuridica opzionale bisogna comunque addivenire ad una registrazione consensuale, mentre in quella presuntiva è sufficiente una situazione di fatto, cioè il fare coppia.

(c) Relazione affettivo-sessuale o unione di mutuo soccorso. L'esistenza di una relazione affettivo-sessuale distingue le forme giuridiche alternative al matrimonio da quelle che invece sono considerate unioni di mutuo soccorso, che possono sussistere, ad esempio, tra *partner* anziano e *partner* giovane o tra studenti coabitanti. Tutte le forme giuridiche veramente alternative al matrimonio richiedono che sussista tra i due *partner* un legame affettivo-sessuale: "*Questo risulta evidente dal semplice esame dei requisiti che coloro che intendono accedere alle nuove strutture giuridiche familiari devono possedere al momento in cui formalizzano il loro nuovo status di persone unite da un vincolo familiare riconosciuto dalla legge. Infatti a ciascuna delle predette forme giuridiche i* partner *possono accedere solo se non legati da vincolo matrimoniale o altro vincolo di tipo familiare analogo a quello cui vogliono accedere. In altre parole, come è tipico della tradizione occidentale, nell'ambito delle relazioni familiari e della composizione della famiglia la relazione interpersonale di coppia (di sesso diverso o dello stesso sesso) è strutturata sotto il profilo giuridico in senso rigorosamente monogamico anche nell'ambito delle predette nuove forme di riconoscimento giuridico dei nuclei familiari; forme che sono assolutamente equiparate al matrimonio rispetto alla costituzione di uno* status *personale che impedisce la giuridicizzazione di ulteriori relazioni interpersonali di coppia. Del resto, secondo più di un ordinamento, le nuove forme giuridiche familiari qui in considerazione ingenerano fra un* partner *e i rispettivi parenti dell'altro* partner *rapporti di parentela/affinità del tutto analoghi a quelli derivanti dal matrimonio tradizionale ... La costituzione di tali legami di parentela e affinità non consegue tuttavia a tutti i nuovi modelli familiari ... Questa diversità è evidentemente*

riconducibile alla diversa misura di equiparazione del nuovo modello familiare all'istituto matrimoniale"[2].

(d) Cittadinanza o residenza. Inizialmente, queste forme giuridiche alternative al matrimonio necessitavano che i *partner* avessero la cittadinanza nazionale, in quanto si voleva evitare il cosiddetto turismo para-matrimoniale. I Paesi precursori, quali Olanda e Danimarca, volevano evitare che vi fosse una corsa al loro istituto giuridico. Questa linea di tendenza, peraltro, oggi sembra ampiamente superata, in quanto la maggior parte dei Paesi ritengono sufficiente la residenza. Il motivo del superamento della richiesta della cittadinanza nazionale risiede nel fatto che ormai quasi tutti i Paesi riconoscono forme alternative al matrimonio.

(e) Regime patrimoniale. Ci sono due schemi principali. In Scandinavia ed in Olanda si è scelto di fare un semplice rinvio alla disciplina patrimoniale del matrimonio. La maggior parte dei Paesi hanno scelto una soluzione differente, cioè di dettare una dettagliata disciplina del regime giuridico patrimoniale fra i due *partner*, molto spesso lasciando ad essi ampia autonomia sotto questo profilo.

(f) Regime personale. Spesso gli ordinamenti ignorano quale tipo di rapporti personali debbano esistere. Tale silenzio lascia intendere il massimo rispetto della libertà personale.

(g) Diritti sociali. Al di là dei reciproci rapporti patrimoniali e personali che si vengono (o si possono venire) a creare fra i *partner* dei nuclei familiari strutturati secondo le nuove forme giuridiche qui in esame, l'accesso a tali nuove forme familiari comporta anche che tali *partner* beneficino nei confronti dello Stato di alcuni diritti che l'ordinamento statale dapprima riconosceva solamente ai coniugi ovvero alle coppie di fatto. Si tratta, ad esempio, del diritto di beneficiare del medesimo trattamento fiscale di una coppia di coniugi ovvero di alcuni diritti riconosciuti ai pubblici dipendenti rispetto ad avvenimenti relativi all'altro coniuge (permesso per morte o malattia grave del *partner*, riduzione dell'orario di lavoro in caso di *partner* incapace)[3].

(h) Filiazione. I primi esperimenti di schemi familiari alternativi al matrimonio, quelli danese, olandese e dei Paesi scandinavi, non contenevano disposizioni in materia di rapporto di filiazione nella *partnership* registrata. Però oggi la tendenza si è invertita: gli ordinamenti della Germania, dell'Olanda e

---

[2] R. TORINO, "*I nuovi modelli legali di relazioni familiari nei sistemi giuridici europei*", testo della relazione svolta al seminario di studi su "*Patto civile di solidarietà. Una prospettiva europea per la convivenza italiana*" (Roma, 13 febbraio 2004).

[3] Il punto relativo ai diritti sociali, che non era incluso nella relazione alla II Commissione della Camera dei deputati, è tratto dalla relazione del Prof. Torino al seminario di studi menzionato alla nota precedente.

della Danimarca, con alcune modifiche, e anche la recente disciplina inglese della *partnership*, tutti prevedono, ormai, la possibilità per i *partner*, anche se non uniti in matrimonio, di ricorrere all'istituto dell'adozione sia di un bambino esterno alla coppia, terzo rispetto alla coppia, sia del bambino dell'altro *partner*[4].

(i) Scioglimento del rapporto. Assoluta valorizzazione della volontà delle parti. Basta la semplice dichiarazione di volontà di uno dei *partner* per sciogliere, ad esempio, il PACS francese o la *partnership* registrata danese. L'ordinamento tedesco è un po' più rigoroso, in quanto occorre aspettare da uno a tre anni prima dello scioglimento. Dal punto di vista patrimoniale, in caso di scioglimento del rapporto quasi tutti gli ordinamenti dettano una disciplina *ad hoc* a tutela del *partner* più debole. Soltanto l'ordinamento francese rimette anche i rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del rapporto all'autonomia delle parti, sebbene vi sia un certo intervento del giudice.

2. I Paesi scandinavi: le unioni registrate disciplinate mediante rinvio

I Paesi scandinavi sono stati tra i primi in Europa a prevedere una disciplina in materia di unioni tra omosessuali. Tra le varie possibilità di regolamentazione di tale tipo di rapporti, la soluzione prescelta è stata quella di introdurre un nuovo istituto, quello delle unioni o convivenze registrate, destinato alle coppie omosessuali.

"*Questo modello è caratterizzato da una sorta di logica del "parallelismo", sulla base della quale si estendono alla* partnership *registrata le disposizioni del codice civile in materia di matrimonio e quelle contenute in altre leggi nazionali riferite ai coniugi, salvo talune limitazioni espressamente previste (generalmente in materia di adozione, di inseminazione artificiale ed in riferimento alle norme la cui* ratio *è connessa al sesso biologico). Queste discipline sono strutturalmente assai simili, utilizzano la medesima tecnica di "rinvio, salvo eccezione", hanno come esclusivi destinatari le coppie omosessuali (non accomunandole quindi alle coppie di fatto eterosessuali) e non si applicano presuntivamente ma soltanto previa registrazione dell'unione*"[5].

Matrimonio e unione registrata, dunque, sebbene formalmente distinti, ricevono una regolamentazione che è sostanzialmente identica.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, tutti i provvedimenti in questione si compongono di pochissimi articoli.

---

[4] Successivamente all'intervento del Prof. Torino, anche Islanda e Belgio hanno consentito l'adozione alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

[5] N. PIGNATELLI, "*Nozione di matrimonio e disciplina delle coppie omosessuali in Europa*", in *Foro it.*, 2005, V, 260.

La **Danimarca** è stato il primo Paese europeo a dare la possibilità a due persone dello stesso sesso di registrare la loro unione, in seguito all'adozione della legge 7 giugno 1989, n. 372 ("*Lov om registreret partnerskab*"). L'unione registrata riguarda esclusivamente persone dello stesso sesso.

La registrazione avviene nel corso di una cerimonia officiata dal sindaco o da un suo delegato, in maniera analoga a quanto avviene per il matrimonio tradizionale.

Mediante un generale rinvio alle disposizioni del diritto danese riguardanti il matrimonio, la legge in esame garantisce alle coppie che hanno provveduto a registrare la propria unione gli stessi diritti riconosciuti alle coppie sposate. La sezione 3 della legge recita infatti che "*Salve le eccezioni della sezione 4, la registrazione della unione avrà gli stessi effetti legali del matrimonio. Le disposizioni del diritto danese riguardanti il matrimonio e i coniugi saranno applicati allo stesso modo alle unioni registrate*". Ne consegue che i *partner* hanno i medesimi diritti da un punto di vista fiscale, patrimoniale, sociale, successorio, ecc. delle coppie sposate e hanno altresì i medesimi doveri di assistenza reciproca.

Le eccezioni riguardano principalmente il diritto alla fecondazione assistita e all'adozione. Le coppie la cui unione è stata registrata non possono infatti adottare insieme un bambino. Tuttavia, è consentita l'adozione, da parte di uno dei *partner*, del figlio che l'altro *partner* abbia avuto dalla relazione con un soggetto terzo.

Anche per quanto concerne lo scioglimento del rapporto, si applica la disciplina dello scioglimento del matrimonio.

Non vi è invece una disciplina generale in materia di convivenza informale, anche se alcune disposizioni normative specifiche vi ricollegano taluni effetti giuridici[6].

In **Norvegia**, la legge 30 aprile 1993, n. 40 ("*Lov om registrert partnerskap*") consente alle coppie omosessuali di registrare la loro unione. La legge norvegese è sostanzialmente identica a quella danese. Anche essa, dunque, pur configurando due separati istituti, disciplina l'unione registrata mediante un rinvio di carattere generale alla disposizioni in materia di matrimonio.

Anche la legge norvegese è destinata esclusivamente alle coppie omosessuali.

Le condizioni necessarie per accedere all'unione registrata sono le stesse previste per il matrimonio. Ad esse si aggiunge il divieto di accedere all'unione registrata per colui che sia già parte di una precedente unione registrata o abbia precedentemente contratto matrimonio.

La registrazione avviene nel corso di una cerimonia innanzi un pubblico ufficiale, il quale, sottolineata l'importanza dell'atto che i convenuti stanno per

[6] Tale informazione è tratta da "*More or Less Together: Levels of Legal Consequences of Marriage, Cohabitation and Registered Partnerships for Different-sex and Same-sex Partners: a Comparative Study of Nine European Countries*", Documents de travail n. 125, Ined, 2005.

compiere, raccoglie le loro dichiarazioni e proclama l'avvenuta registrazione dell'unione.

E' esclusa la possibilità di adozione, con l'eccezione dell'adozione dei figli del *partner*.

Le coppie omosessuali non possono attualmente accedere alla fecondazione assistita (che è riservata alle coppie sposate e alle coppie di conviventi eterosessuali).

Non vi è invece una disciplina generale in materia di convivenza informale, anche se alcune disposizioni normative specifiche vi ricollegano taluni effetti giuridici (si ricorda la legge 4 luglio 1991, n. 45 in materia di abitazione comune). Una bozza di disciplina generale è allo studio del Governo norvegese[7].

In **Islanda**, l'unione registrata tra due persone dello stesso sesso è stata introdotta dalla legge 4 giugno 1996, n. 87 ("*Lög um staðfesta stamvit*"), anch'essa sostanzialmente identica alla legge danese.

L'unione, che può riguardare esclusivamente due persone dello stesso sesso, è registrata da un giudice, nel corso di una cerimonia analoga a quella prevista per il matrimonio fra due persone di sesso diverso.

A differenza di quanto avviene in Danimarca e in Norvegia, a partire dal 2006 le coppie omosessuali islandesi hanno accesso all'adozione e alla fecondazione assistita.

In **Svezia**, la legge 23 giugno 1994 ["*Lag* (1994:1117) *om registrerat partnerskap*"] consente alle coppie omosessuali la convivenza registrata, che ha creato un'equivalenza rispetto agli effetti giuridici del matrimonio. La legge è stata modificata e dal 2003 è possibile anche per le coppie omosessuali adottare figli alle stesse condizioni delle coppie eterosessuali. Dal 2005, è consentito anche l'accesso all'adozione internazionale.

Alle coppie omosessuali non è tuttora riconosciuto il diritto di ricorrere alla fecondazione assistita nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

La registrazione avviene nel corso di una cerimonia in cui le parti, alla presenza di testimoni, dichiarano di voler registrare la propria unione. Conseguentemente, il celebrante (un giudice o altro soggetto nominato dal consiglio amministrativo provinciale) dichiara l'avvenuta registrazione.

Per quanto riguarda i conviventi, ad essi si applica la legge sulla convivenza domestica del 2003. Per conviventi si intendono due persone che vivono insieme come coppia in maniera stabile e che possiedono un'abitazione comune. La legge si applica dunque sia alle coppie di sesso differente che a quelle dello stesso sesso.

La legge in questione adotta un sistema presuntivo: essa si applica dunque indipendentemente dal compimento di atti formali, per il solo fatto della sussistenza di una convivenza.

---

[7] *Ivi*.

Essa disciplina i profili patrimoniali del rapporto tra i conviventi e, in particolare, il regime dei beni comuni in costanza di convivenza e successivamente alla fine della stessa.

In **Finlandia**, dal 2002 (legge 9 novembre 2001, n. 950 - "*Laki rekisteröidystä parisuhteesta*") è possibile l'unione registrata di due persone dello stesso sesso di età superiore ai 18 anni: le coppie possono usufruire della maggior parte dei diritti matrimoniali, tra cui il diritto all'eredità, al divorzio e all'adozione. Anche in Finlandia l'unione registrata è possibile solo fra persone dello stesso sesso.

Non trovano applicazione con riferimento alle unioni registrate le disposizioni in materia di presunzione di paternità e quelle contenute nella Legge in materia di adozione e in quella sui cognomi.

La cerimonia viene celebrata dalla stessa autorità che celebra i matrimoni fra persone di sesso diverso.

La legge finlandese contiene un intero capo recante disposizioni di diritto internazionale privato (regime delle unioni registrate all'estero).

3. Altre forme di unione registrata

L'istituto giuridico della "convivenza registrata" (*eigentragene Lebenspartnerschaft*) è stato introdotto in **Germania** dalla Legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle coppie o dei conviventi dello stesso sesso ("*Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften*") del 16 febbraio 2001, entrata in vigore il 1 agosto successivo[8].

Analogamente a quanto previsto negli ordinamenti scandinavi, la legge tedesca sulla convivenza registrata è rivolta esclusivamente a coppie omosessuali legate da un rapporto affettivo-sessuale. Ed infatti, la convivenza non può essere efficacemente costituita 1) con una persona che sia minorenne o coniugata o che già conduca una convivenza con un'altra persona; 2) tra persone che siano legate da parentela fra di loro in linea retta; 3) fra fratelli; 4) quando i conviventi sono d'accordo in occasione della costituzione della convivenza nel non voler dare vita all'obbligo di assistenza e sostegno reciproci.

La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio, pur applicando alle persone che decidono di costituire tale forma di convivenza disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile per la disciplina del matrimonio. In altri termini, mentre le legislazioni scandinave, come si è detto, hanno fatto rinvio un mero rinvio alle norme che regolano il matrimonio, il legislatore tedesco ha optato per una disciplina di

[8] Secondo una particolare tecnica di redazione normativa cui talora ricorre il Legislatore tedesco, la legge sulla convivenza registrata costituisce l'art. 1 della più ampia legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle coppie o dei conviventi dello stesso sesso.

dettaglio formalmente autonoma - anche se sostanzialmente simile - dell'istituto (salvo il rinvio a norme del codice civile per aspetti specifici).

Perché due persone dello stesso sesso possano dar vita ad una convivenza registrata, devono dichiarare reciprocamente, personalmente e in contemporanea presenza dinanzi all'autorità competente di voler condurre una convivenza a vita.

Come i coniugi uniti in matrimonio, anche i conviventi hanno un obbligo di assistenza e sostegno reciproci, nonché di organizzazione della vita in comune.

I conviventi possono scegliere un cognome comune (c.d. cognome della convivenza, *Lebenspartnerschaftsname*).

Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali del rapporto, i conviventi sono reciprocamente obbligati ad un adeguato contributo al *ménage* mediante il loro lavoro ed il loro patrimonio. Alla convivenza si applica il regime della c.d. comunione degli incrementi salvo patto contrario. Il § 7 prevede infatti che i conviventi possano regolare i loro rapporti patrimoniali tramite apposito contratto di convivenza.

Il § 10 della legge reca alcune disposizioni in materia di successioni, secondo le quali al convivente superstite sono attribuiti i medesimi diritti successori che il matrimonio conferisce ai coniugi. La legge prevede inoltre che i conviventi possano redigere un testamento congiunto.

Recentemente, la legge in questione è stata modificata per disciplinare alcuni profili che attengono all'ambito della filiazione e dell'adozione. Se il genitore che ha l'affidamento esclusivo di un figlio è parte di un'unione registrata, il suo convivente ha il diritto di codecisione nelle vicende della vita quotidiana del bambino, in accordo con il genitore affidatario. In caso di pericolo imminente il convivente è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici che sono necessari per il bene del bambino; il genitore affidatario deve essere immediatamente informato. Il tribunale della famiglia può limitare o escludere tali poteri, quando ciò si renda necessario per il bene del bambino.

Se un convivente adotta un figlio da solo, è necessario il consenso dell'altro convivente.

Un *partner* può adottare il figlio dell'altro.

Si noti che, ai sensi del § 11, un convivente si considera membro della famiglia dell'altro convivente se non altrimenti stabilito. I parenti di un convivente si considerano affini dell'altro convivente. L'affinità permane anche se la convivenza che l'ha originata è stata sciolta.

La legge prevede lo scioglimento della convivenza mediante sentenza del giudice, che interviene dopo che sia trascorso un periodo di dodici o di trentasei mesi a seconda che la richiesta di separazione provenga da entrambi i conviventi o da uno solo di essi. Il convivente economicamente più debole potrà pretendere dall'altro un mantenimento adeguato al tenore di vita goduto nel corso della convivenza. Tale diritto al mantenimento si estingue se il legittimato contrae matrimonio o costituisce una nuova convivenza. Se i conviventi in occasione dello scioglimento della convivenza non riescono a mettersi d'accordo su chi di loro deve abitare la casa comune in futuro o su chi deve ricevere l'arredamento

della casa e gli altri oggetti facenti parte della stessa, il tribunale della famiglia disciplina ad istanza di parte i rapporti giuridici relativi alla casa e agli oggetti contenuti nella stessa, con valutazione secondo equità.

La convivenza registrata conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (ad esempio la procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione) e assicura il diritto alla ricongiunzione per le coppie conviventi straniere.

In **Lussemburgo**, la legge 9 luglio 2004[9] riconosce taluni effetti giuridici ad alcune forme di unione, anche alle coppie dello stesso sesso[10], registrate presso l'ufficiale di stato civile della città di residenza. La normativa lussemburghese presenta dunque una prima differenza rispetto a tutte quelle esaminate finora, in quanto introduce un istituto al quale possono fare ricorso anche le coppie costituite da soggetti di sesso diverso.

Le persone che scelgono questa forma di convivenza devono essere maggiorenni, non devono avere legami di parentela e devono essere residenti in Lussemburgo.

L'unione si costituisce mediante una dichiarazione fatta personalmente e congiuntamente dai *partner* per iscritto all'ufficiale di stato civile. L'ufficiale di stato civile, verificata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, emette una attestazione che dà atto dell'avvenuta dichiarazione dell'unione e ne cura la trasmissione alla Procura della Repubblica per la pubblicazione su un apposito elenco.

Gli effetti legali riguardano i diritti di proprietà, l'eredità, la previdenza sociale e alcuni aspetti fiscali.

In particolare, i *partner* devono prestarsi reciproco aiuto materiale e devono contribuire alle esigenze dell'unione in maniera proporzionale alle rispettive facoltà. Ai *partner* è riconosciuta un'ampia discrezionalità nel regolare contrattualmente per iscritto i profili patrimoniali del loro rapporto. La relativa convenzione, una volta resa pubblica tramite l'invio all'ufficiale di stato civile e alla Procura della Repubblica, è opponibile ai terzi. La legge disciplina il regime dei beni dei *partner*.

Lo scioglimento di questa unione interviene con la morte o il matrimonio di uno dei *partner*, o per volontà dei componenti la coppia (mutuo consenso o dichiarazione unilaterale all'ufficiale di stato civile, notificata al *partner*).

Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto, i *partner* possono adire il giudice di pace affinché egli prenda le necessarie misure provvisorie relative alla residenza comune, alla persona e ai beni dei *partner*, nonché alle obbligazioni legali e contrattuali di questi.

---

[9] "*Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats*".

[10] Ai sensi dell'art. 2, "*per unione, ai sensi della presente legge, si intende la comunione di vita di due persone di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in coppia e che hanno reso una dichiarazione ai sensi del seguente art. 3*".

Con lo scioglimento del rapporto, viene a cessare anche l'obbligo di mutuo aiuto materiale, salvo patto contrario e salva diversa decisione del giudice.

Il Titolo II della legge (artt. 15-28), estende ai *partner* una serie di benefici di carattere sociale originariamente previsti per le coppie sposate.

Il Titolo III si occupa infine del profilo fiscale.

In **Svizzera**, il 18 giugno 2004 è stata approvata la "Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali" (LUD): approvata anche dal referendum del giugno 2005, essa è entrata in vigore il 1 gennaio 2007.

L'art. 2 stabilisce che due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica. In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci. Il loro stato civile è "in unione domestica registrata".

E' proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini. Entrambi i *partner* devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

La registrazione dell'unione domestica è pubblica. I *partner* compaiono personalmente innanzi all'ufficiale di stato civile che, accertato il soddisfacimento delle condizioni richieste dalla legge e la mancanza di impedimenti, registra la dichiarazione di volontà di entrambi i *partner* e fa loro firmare il certificato d'unione.

I *partner* si devono assistenza e rispetto reciproci. Essi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

Un *partner* non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa. Durante la vita in comune, ciascun *partner* rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. Ciascun *partner* dispone dei suoi beni e risponde con essi dei suoi beni.

I *partner* sono equiparati al coniuge ai fini della successione.

L'unione domestica registrata comporta l'insorgere di un rapporto di affinità tra un *partner* ed i parenti dell'altro.

Se uno dei *partner* ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio, non può adottare, né avvalersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Lo scioglimento dell'unione domestica registrata avviene per via giudiziale, applicando per analogia le disposizioni in materia di divorzio.

Dal momento dello scioglimento, i *partner* cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei *partner* i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, semprechè si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro *partner*.

In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica ciascun *partner* provvede da sé al proprio mantenimento. Tuttavia un contributo di mantenimento può essere assegnato a favore del *partner* che ha limitato la sua attività lucrativa o non ne ha esercitata alcuna, a causa delle ripartizione dei compiti durante l'unione domestica, o a favore del *partner* che si trova in stato di bisogno.

4. La soluzione contrattuale: il patto civile di solidarietà francese

Anche la **Francia** ha optato per l'introduzione di un istituto governato da una disciplina autonoma e differente da quella del matrimonio. Esso è caratterizzato dall'importante ruolo demandato all'autonomia negoziale dei soggetti coinvolti.

La legge n. 99-944 del 15 novembre 1999 definisce la nuova forma di unione - il patto civile di solidarietà (PACS) - come un contratto concluso tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune (art. 515-1 del codice civile)[11].

L'art. 1 della legge introduce nel libro I del codice civile un Titolo XII intitolato "*Du pacte civil de solidarité e du concubinage*".

Pena la nullità assoluta, il patto civile di solidarietà non può essere concluso tra persone già sposate o legate da un precedente PACS e tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra parenti in linea retta e tra collaterali, sino al terzo grado incluso (circostanza che già di per sé esclude che il PACS possa essere considerato come un mero strumento di mutua assistenza).

Il PACS rappresenta una forma giuridica di tipo opzionale. Coloro che sottoscrivono un PACS devono dichiararlo alla cancelleria del tribunale di prima istanza nella giurisdizione di residenza. Il cancelliere registra la dichiarazione e fa procedere alle formalità finalizzate a dare pubblicità al patto. Del PACS è altresì fatta menzione sull'atto di nascita di ciascun *partner*, con l'indicazione dell'identità dell'altro *partner*. Il PACS acquista efficacia tra le parti al momento della sua registrazione, che gli conferisce data certa. Esso diventa opponibile ai terzi dal momento in cui di esso è stata data pubblicità.

Il PACS comporta una serie di obblighi: i *partner*s si impegnano in primo luogo a condurre una vita in comune, che, come ha precisato il *Conseil constitutionnel*, non consisterebbe solo nella "comunione di interessi" ("*communauté d'intérêts*") e nell'"esigenza di coabitazione", ma soprattutto nella "residenza in comune" e nella "vita di coppia" ("*véritable vie de couple*"). Anche

[11] "*Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune*".

tale circostanza sottolinea come il PACS sia ricondotto all'ambito delle relazioni affettivo-sessuali e non alle mere unioni di mutuo soccorso.

I *partner* assumono altresì l'impegno all'assistenza reciproca e all'aiuto materiale. Le modalità del contributo di ciascuno sono demandate all'autonomia contrattuale. In mancanza di previsione sul punto, l'aiuto materiale deve essere fornito in misura proporzionale alle rispettive risorse:

"*...l'intensità del vincolo di solidarietà è quindi lasciata all'autonomia dei* partner*, ma la nascita di un obbligo di sostegno reciproco quale effetto del patto è sottratta alla disponibilità delle parti. Nella decisione del novembre del 1999, il* Conseil Constitutionnel *ha respinto l'eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione da parte del legislatore della natura e dell'estensione dello "*aide mutuelle et matérielle*" cui i* partner *sono tenuti l'uno nei confronti dell'altro, affermando il carattere inderogabile di tale obbligo (con conseguente nullità di ogni clausola contraria) e ha precisato che, in mancanza nel patto di espresse disposizioni riguardanti le modalità di attuazione di tale obbligo, è compito del giudice (in caso di disaccordo) di determinarle in funzione della situazione giuridica di ciascun* partner"[12].

I *partner* sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da ciascuno di loro per soddisfare i bisogni della vita quotidiana. La solidarietà non si applica in caso di spese manifestamente eccessive. Salvo patto contrario, ciascun *partner* conserva l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei propri beni personali. Ciascuno resta obbligato per le obbligazioni personali sorte precedentemente o durante il patto.

E' prevista la possibilità di scegliere il regime di comunione per i beni acquisiti dopo la conclusione del contratto.

Il PACS termina per volontà congiunta o unilaterale dei contraenti, o a seguito di matrimonio o morte di uno dei *partner*. Nel caso di scioglimento consensuale la dichiarazione scritta deve essere presentata al cancelliere del tribunale; che annota questa dichiarazione sul registro e da quel momento il patto civile di solidarietà cessa di produrre i suoi effetti. Nel caso invece di recesso unilaterale di uno dei due soggetti, questi deve notificare la sua decisione all'altro soggetto e alla cancelleria del tribunale che ha ricevuto la dichiarazione costitutiva del PACS. Il patto cessa di produrre effetti tra le parti a partire dal momento della registrazione della dissoluzione del rapporto e nei confronti dei terzi, a partire dal momento in cui di tale registrazione è stata data pubblicità da parte della cancelleria del tribunale.

Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento, in base al principio dell'autonomia contrattuale che pervade tutta la disciplina del PACS, sono regolate dalle parti, ma, in mancanza d'accordo, toccherà al giudice occuparsene, stabilendo, eventualmente, una riparazione per il danno subito.

---

[12] R. TORINO, *I nuovi modelli*, cit.

La legge istitutiva del PACS ha poi provveduto ad apportare alcune modifiche al codice generale delle imposte, al codice della sicurezza sociale e alla disciplina in materia di locazioni.

Il PACS differisce dalla convivenza, definita dall'art. 518-1 del codice civile francese "un'unione di fatto, caratterizzata dalla vita in comune, stabile e continuativa, tra due persone di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in coppia". Alla convivenza sono ricollegati effetti giuridici più limitati (ad esempio, in campo previdenziale).

5. Un esempio di sistema presuntivo: il Portogallo

Il **Portogallo** ha optato per un sistema in cui, indipendentemente dalla sottoscrizione di un atto formale, i conviventi, al verificarsi di determinate circostanza previste dalla legge, si vedono riconosciuti una serie di diritti.

Nel 2001 sono state approvate due leggi che hanno disciplinato, rispettivamente, le situazioni giuridiche della "economia comune" ("*Lei n. 6/2001, de 11 de maio, adopta medidas de protecção das pessoas que vivam em economia comun*") e della "unione di fatto" ("*Lei n. 7/2001, de 11 de maio, adopta medidas de protecção das uniões de facto*").

La legge 6/2001 si applica alle persone che, da più di due anni, vivono in "economia comune", definita come la situazione di persone che vivano in comunione di vitto e alloggio da più di due anni ed abbiano stabilito un genere di vita comune basato sull'assistenza reciproca o la ripartizione delle risorse. La legge si applica a nuclei di due o più persone, purchè almeno una di esse sia maggiore di età.

L'art. 3 enumera quattro circostanze che impediscono l'instaurarsi dello stato di economia comune:

- l'esistenza di un legame contrattuale tra le persone, come la sublocazione o altre forme di prestazione di alloggio dietro compenso, che comportino l'abitare in comune;
- l'obbligo della convivenza, dovuto alla necessità di svolgere un'attività lavorativa a favore di una delle persone con la quale si decida di stabilire un'economia comune;
- la presenza di condizioni per le quali l'economia comune abbia carattere chiaramente transitorio e sia legata al raggiungimento di fini diversi;
- l'esistenza di situazioni di costrizione fisica, psicologica o comunque lesive dell'autodeterminazione individuale, nei confronti di qualunque persona coinvolta in un regime di economia comune.

I diritti attribuibili alle persone in regime di economia comune sono i seguenti:

- godimento di ferie, permessi e congedi familiari, alle stesse condizioni previste per i coniugi (nel caso in cui l'economia comune coinvolga più di due

persone, i diritti previsti possono essere esercitati, ogni volta, solo da una persona);

- diritto di preferenza nei trasferimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle stesse condizioni previste per i coniugi;
- applicazione del regime delle imposte per il reddito delle persone fisiche, alle stesse condizioni dei soggetti coniugati e non separati legalmente;
- protezione particolare per la residenza comune, sia in caso di proprietà che di locazione della stessa;
- successione nel contratto di locazione.

In caso di morte del proprietario di un'abitazione comune, coloro che per più di due anni abbiano vissuto in regime di economia comune col defunto hanno un diritto reale di abitare in tale casa per un periodo di cinque anni, durante i quali godono anche del diritto di prelazione in caso di vendita. Tale disposizione non si applica, però, in tre circostanze:

- presenza di parenti, ascendenti o discendenti, che abbiano convissuto almeno un anno con il deceduto e vogliano continuare ad abitare nella stessa casa;
- presenza di discendenti minori di età che, pur non avendo coabitato con il deceduto, dimostrino assoluta carenza di abitazione propria;
- esistenza di volontà testamentarie contrarie.

Per quanto riguarda le abitazioni in affitto, infine, è possibile succedere nel contratto di locazione, alle medesime condizioni previste per i coniugi non separati legalmente.

La legge 7/2001 intende a sua volta regolamentare "la situazione giuridica di due persone, indipendentemente dal sesso, che vivano un'unione di fatto da più di due anni".

Le circostanze che impediscono il riconoscimento legale di un'unione di fatto sono le seguenti: età inferiore a 16 anni; demenza manifesta o interdizione per cause psichiche; matrimonio anteriore non sciolto, a meno che non sia stata già dichiarata la separazione legale; esistenza di parentela in linea retta o fino al secondo grado in linea collaterale.

Mentre l'economia comune rientra nell'ambito delle unioni di mutuo soccorso, l'unione di fatto costituisce una relazione affettivo-sessuale.

Oltre a quelli riconosciuti a favore dei soggetti in regime di economia comune di cui *supra*, i soggetti legati da unione di fatto godono di una serie di diritti di carattere previdenziale (ad esempio, pensione di reversibilità).

L'unione si scioglie: per morte di uno dei suoi membri; per il matrimonio di uno dei suoi membri; per volontà di uno dei suoi membri. Lo scioglimento per volontà di uno dei *partner* deve essere dichiarata giudizialmente quando le parti intendano reclamare diritti derivanti dallo stesso scioglimento.

6. La *civil partnership* nel Regno Unito

Nel novembre 2004 è stato approvato il *Civil Partnership Act*, entrato in vigore il 5 dicembre 2005, il cui scopo è quello di consentire a *partner* dello stesso sesso di ottenere il riconoscimento legale del proprio rapporto attraverso la costituzione di un'unione registrata.

La legge in questione è estremamente complessa, in considerazione della tecnica normativa propria del sistema giuridico in esame, che è sempre estremamente dettagliata, e della struttura del Regno Unito, che richiede l'adattamento dei singoli istituti alle peculiarità degli ordinamenti anglo-gallese, nord-irlandese e scozzese.

Con particolare riferimento all'Inghilterra ed al Galles, l'unione registrata si costituisce mediante la sottoscrizione del relativo atto ("*civil partnership document*") da parte dei due *partner* alla presenza dell'ufficiale di stato civile e di due testimoni.

I *partner* sono sostanzialmente equiparati ai coniugi, dal punto di vista pensionistico, previdenziale, fiscale, successorio.

L'*Adoption and Children Act* del 2002 prevede la possibilità di acquisire la *parental responsibility* (cioè, sostanzialmente il potere di concorrere ad adottare tutte le decisioni necessarie alla crescita e all'educazione di un minore) sul figlio del *partner*, qualora quest'ultimo sia a sua volta titolare di tale potestà, sia d'accordo e vi sia anche l'accordo dell'altro genitore.

I *partner* possono adottare.

La *civil partnership* termina per morte, scioglimento ("*dissolution*") o annullamento. E' prevista anche una forma di separazione legale.

La *dissolution* viene pronunciata dall'autorità giudiziaria, ad istanza di uno dei *partner*, nel momento in cui viene accertato che la comunione tra i *partner* è cessata definitivamente. L'istanza di scioglimento può essere presentata solo dopo un anno dalla costituzione della *civil partnership*.

La *dissolution* può essere pronunciata se:

- il convenuto si è comportato in una maniera tale da rendere ragionevolmente impossibile per il ricorrente la prosecuzione del rapporto;
- in caso di scioglimento consensuale, i *partner* hanno vissuto separati nei due anni precedenti all'introduzione della domanda di scioglimento;
- in caso di scioglimento non consensuale, la separazione è durata cinque anni;
- uno dei *partner* ha abbandonato l'altro per almeno due anni.

La *Law Commission*, organo preposto a segnalare al Parlamento l'esigenza di modifiche legislative, sta attualmente conducendo uno studio sull'opportunità di riconoscere formalmente una serie di diritti alle coppie di conviventi che non siano sposati né abbiano sottoscritto una *civil partnership*.

7. I Paesi che ammettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso

La soluzione adottata più di recente da alcuni ordinamenti è stata quella di ampliare l'istituto del matrimonio, trasformandolo da un'unione tra un uomo e una donna in un'unione tra due persone.

Al contrario delle esperienze esaminate finora, non vi è una dunque duplicazione di istituti, ma un unico istituto - il matrimonio - valido per eterosessuali e omosessuali. Al matrimonio, vengono poi eventualmente affiancate altre forme di convivenza, anch'esse accessibili indipendentemente dal sesso dei *partner*.

I **Paesi Bassi**, con la legge 21 dicembre 2000, entrata in vigore il 1 aprile del 2001, sono stati il primo paese al mondo a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Attualmente, le coppie olandesi, indipendentemente dal fatto che siano composte da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, hanno a disposizione quattro opzioni:

1) matrimonio;
2) unione registrata (ai sensi della legge 5 luglio 1997);
3) contratto di coabitazione;
4) convivenza non formalizzata.

Matrimonio e unione registrata, disciplinati dal codice civile, sono entrambi riconducibili alle relazioni affettivo-sessuali. Conseguentemente, tali istituti sono applicabili solo a coppie (nel senso di unioni formate da non più di due soggetti). Inoltre, i *partner* devono avere stato libero e non essere legati da rapporti di parentela. Ai fini della loro costituzione, è necessario l'intervento dell'ufficiale di stato civile. Da entrambi i rapporti derivano obblighi di assistenza reciproca e la creazione di rapporti di affinità con i parenti del *partner*. In entrambe i casi è prevista la possibilità di adottare, indipendentemente dal fatto che i *partner* siano di sesso diverso o dello stesso sesso (salvo il caso di adozione internazionale, per la quale esistono regole particolari).

Si nota dunque che matrimonio e unione registrata sono istituti che presentano notevole somiglianza. Le principali differenze sono le seguenti:

- nell'unione registrata, al contrario di quanto accade nel matrimonio, non è consentita la separazione;
- in caso di matrimonio, il divorzio deve sempre essere pronunciato da un giudice, mentre nell'unione registrata per lo scioglimento consensuale è prevista una procedura amministrativa innanzi all'ufficiale di stato civile.

Un discorso particolare riguarda invece la filiazione. In tal caso, infatti, sussistono profonde differenze tra la coppia sposata di soggetti aventi sesso diverso e tutte le altre coppie. Per il solo fatto della nascita, si crea infatti il rapporto di filiazione tra coppia eterosessuale e figlio. Ciò non avviene in tutte le

altre coppie, ove il rapporto di filiazione si instaura in maniera automatica solo tra madre e figlio, mentre potrà essere creato con il/la *partner* della madre solo a seguito di riconoscimento o di adozione.

Il contratto di coabitazione può invece avere il contenuto più vario ed essere dunque riconducibile all'ambito delle relazioni affettivo-sessuali o a quello delle unioni di mutuo soccorso, a seconda delle esigenze dei contraenti (tanto che il contratto può essere anche plurilaterale). Il contratto può essere stipulato per scrittura privata o per atto pubblico (e solo in questo caso esso potrà essere opponibile ai terzi e avere valore, ad esempio, a fini assistenziali da parte dello Stato). Il contratto non crea rapporti di parentela. I contraenti possono adottare.

I *partner* possono poi ovviamente scegliere di non formalizzare la propria unione, ma anche in questi casi la giurisprudenza e specifiche disposizioni di legge riconoscono vari diritti.

In **Belgio**, in un primo momento, la legge 23 novembre 1998, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha istituito la convivenza legale (*cohabitation légale*), inserendo nel Libro III del Codice civile un nuovo Titolo V *bis*, intitolato appunto "Della convivenza legale", composto dagli artt. da 1475 a 1479. Le disposizioni in esame non fanno riferimento al sesso del *partner*, lasciando dunque aperta la possibilità che vi possano ricorrere anche coppie omosessuali.

Per "convivenza legale" si intende la situazione di vita comune di due persone che hanno fatto la dichiarazione di cui all'art. 1476. Tale dichiarazione è fatta per mezzo di uno scritto consegnato all'ufficiale di stato civile. Questi, dopo aver verificato che le due parti soddisfino le condizioni previste dalla legge (e cioè che esse non siano legate da matrimonio o da altra convivenza legale e che abbiano capacità a contrarre - non è invece richiesta l'assenza di legami di parentela), annota la dichiarazione nel registro della popolazione.

Ai sensi dell'art. 1477 del codice civile, si applicano per analogia alla convivenza legale tre articoli del medesimo codice riguardanti il matrimonio, relativi alla gestione dell'immobile in cui si svolge la convivenza e dei beni mobili in essi contenuti. L'art. 1477 stabilisce altresì che i conviventi legali contribuiscono agli oneri della vita comune in proporzione alle loro facoltà. Secondo la dottrina, tale contributo può essere apportato non solo in termini monetari, ma anche nella forma di una partecipazione attiva alla vita comune attraverso prestazioni di tipo domestico o professionale.

La legge specifica poi che ogni debito contratto da uno dei conviventi legali per le necessità della vita comune e dei figli educati dalla coppia obbliga solidalmente l'altro convivente. Tuttavia, questi non è obbligato dai debiti eccessivi in rapporto alle risorse dei conviventi. Secondo la dottrina, il "debito eccessivo" è quello che, alla luce del tenore di vita dei conviventi legali, non può essere ragionevolmente compreso fra quelli contratti per le necessità della vita

comune e dei figli. La nozione di "tenore di vita" rappresenta quindi il criterio di apprezzamento dei limiti della solidarietà posta a tutela dei creditori.

La legge aggiunge che ciascun convivente legale conserva i beni di cui può dimostrare la proprietà, i redditi procurati da tali beni e i redditi da lavoro. I beni di cui nessuno dei due conviventi può dimostrare la proprietà ed i redditi da essi prodotti sono considerati indivisi.

Se il convivente legale superstite è un erede del convivente premoriente, l'indivisione di cui sopra sarà considerata, nei confronti degli eredi riservatari del premoriente, come una liberalità, salvo prova contraria.

La legge belga, quindi, non crea né una comunione di beni in senso proprio, salvo l'indivisione dei beni di cui non può essere dimostrata la proprietà esclusiva, né una vocazione successoria fra le due parti.

Inoltre, i conviventi regolano le modalità della loro convivenza legale per via pattizia come lo ritengono opportuno, a condizione che tale patto non contenga alcuna clausola contraria al suddetto art. 1477, all'ordine pubblico, al buon costume o alle norme riguardanti l'autorità genitoriale, al tutela e l'ordine legale della successione. Questo patto è stipulato in forma pubblica e viene menzionato nel registro della popolazione.

La dottrina ha ricordato che, nel silenzio della legge, l'imposizione dei conviventi deve restare separata.

La convivenza legale termina quando una delle due parti contrae matrimonio ovvero per comune accordo o per decisione unilaterale di uno dei due conviventi, mediante dichiarazione scritta consegnata dell'ufficiale di stato civile.

In base alla legge, inoltre, se l'intesa fra i conviventi legali è seriamente perturbata, il giudice di pace ordina, su richiesta di una delle parti, provvedimenti urgenti e provvisori riguardanti l'occupazione della residenza comune, la persona e i beni dei conviventi e dei figli nonché gli obblighi legali e contrattuali dei conviventi. Il giudice di pace fissa la durata di validità dei provvedimenti da lui ordinati. In ogni caso, tali provvedimenti cessano di produrre i loro effetti dal giorno di cessazione della convivenza legale.

Cessata la convivenza legale, e semprechè ne sia stata presentata la domanda nei tre mesi successivi, il giudice di pace ordina i provvedimenti urgenti e provvisori giustificati dalla cessazione. Egli fissa la durata di validità dei provvedimenti da lui ordinati, che non può essere superiore a un anno.

La legge 13 febbraio 2003[13] ha autorizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, modificando alcune disposizioni del codice civile.

Ai sensi del nuovo art. 143, "*due persone di sesso diverso o dello stesso sesso possono contrarre matrimonio. Se il matrimonio è contratto tra persone dello stesso sesso, l'art. 315* [in materia di presunzione di paternità, n.d.r.] *non trova applicazione*".

[13] "*Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil*".

Conseguentemente, sono state modificate le disposizioni del codice civile che impiegavano i termini "marito" e "moglie" (sostituiti, laddove possibile, con il termine "coniuge").

La legge 18 maggio 2006 ("*Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe*") ha reso possibile l'adozione per le coppie sposate o conviventi legali, indipendentemente dal sesso.

In **Spagna**, a partire dal 1998, in assenza di una normativa nazionale che disciplinasse le unioni al di fuori del matrimonio, le singole regioni hanno iniziato a legiferare in materia di unioni di fatto, considerando tale aspetto come rientrante tra le competenze proprie di diritto civile, con riferimento particolare alla registrazione dello stato civile, nonché di autoorganizzazione della funzione pubblica.

La Catalogna è stata la prima regione ad approvare, nel 1998, una legge sulle unioni stabili di coppia ("*Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareva*"). La legge catalana è divisa in due parti, la prima concernente la unione stabile eterosessuale e la seconda relativa alla unione stabile omosessuale.

La prima tipologia riguarda un uomo e una donna, entrambi maggiorenni e senza alcun impedimento legale per contrarre matrimonio, che abbiano convissuto come marito e moglie per un periodo ininterrotto di due anni oppure abbiano sottoscritto un documento pubblico nel quale manifestano la volontà di costituire una unione stabile. Almeno uno dei due componenti deve avere la residenza in Catalogna.

La regolamentazione dettagliata dei reciproco diritto e doveri e dei rapporti personali e patrimoniali sui quali si basa la convivenza può avvenire in forma verbale o scritta, con scrittura privato o per atto pubblico.

In assenza di patti espressi delle parti, la legge dà alcune indicazioni generali sulle spese comuni della coppia e sul mantenimento della casa.

E' riconosciuto espressamente il diritto all'adozione congiunta

Lo scioglimento dell'unione può dare diritto ad indennizzi economici o ad assegni per alimenti a favore della parte che risulti svantaggiata.

L'unione stabile omosessuale è formata invece da persone conviventi dello stesso sesso che abbiano sottoscritto un apposito atto pubblico. Non possono costituire tale unione i minori, le persone sposate, coloro che già fanno parte di un'altra coppia stabile, i parenti in linea retta ed i collaterali fino al secondo grado.

I diritti riconosciuti alle coppie omosessuali sono sostanzialmente quelli previsti per le coppie eterosessuali, fatta salva l'adozione.

Dopo la Catalogna altre undici regioni spagnole hanno approvato leggi sulle unioni di fatto, per un totale di 12 regioni su 17.

In particolare, si tratta dell'Aragona[14] nel 1999, la Navarra[15] nel 2000, la Comunità di Valencia[16], le Isole Baleari[17] e la Comunità di Madrid[18] nel 2001, le Asturie[19] e l'Andalusia[20] nel 2002, le Canarie[21], l'Estremadura[22] ed i Paesi Baschi[23] nel 2003, la Cantabria[24] nel 2005.

Non tutte le regioni hanno utilizzato le stesse espressioni. Dopo le "unioni stabili di coppia" (*uniones estables de pareja*) della Catalogna e le "coppie stabili non sposate" (*parejas estables no casadas*) dell'Aragona, hanno prevalso le "unioni di fatto" (*uniones de hecho*) della Comunità di Valencia e di Madrid, le "coppie stabili" (*parejas estables*) della Navarra, delle isole Baleari e delle Asturie e le "coppie di fatto" (*parejas de hecho*) dell'Andalusia, delle Canarie, dell'Estremadura, dei Paesi baschi e della Cantabria.

Lo schema della legge catalana, con la divisione in due parti, relative alle coppie eterosessuali ed omosessuali, non è stato seguito dalle altre regioni e vi è sempre una definizione univoca del tipo di unione, che lega comunque due persone adulte, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale, con divieto di ogni forma di discriminazione. Talora è richiesto il requisito della convivenza minima per uno o due anni, ai fini dell'iscrizione in appositi registri.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è entrato di recente nell'ordinamento giuridico spagnolo a seguito dell'approvazione della legge 1 luglio 2005 n. 13[25], con la quale si modifica il codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio, sostituendo i termini "marito e moglie" con "i coniugi" e le parole "padre e madre" con "genitori". Il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti nel caso in cui i contraenti siano dello stesso sesso o di sesso opposto.

La legge stabilisce che tutti i diritti e i doveri che hanno le coppie formate da persone di sesso diverso sono estesi anche alle coppie di persone dello stesso sesso che decidono di sottoscrivere un contratto di fronte ad un ufficiale di stato civile. Le modifiche consentono l'adozione congiunta da parte delle coppie gay, o la co-adozione, cioè l'adozione da parte del coniuge della madre o del padre del bambino.

---

[14] Legge 26 marzo 1999, n. 6.
[15] Legge 3 luglio 2000, n. 5.
[16] Legge 6 aprile 2001, n. 17.
[17] Legge 19 dicembre 2001, n. 18.
[18] Legge 19 dicembre 2001, n 11.
[19] Legge 23 maggio 2002, n. 4.
[20] Legge 16 dicembre 2002, n. 5.
[21] Legge 6 marzo 2003, n. 5.
[22] Legge 20 marzo 2003, n. 5.
[23] Legge 7 maggio 2003, n. 2.
[24] Legge 16 maggio 2005, n. 1.
[25] "*Ley 13/2005, de 1 julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio*".

8. Paesi che non hanno legiferato in materia

Attualmente, in Europa occidentale, gli unici Paesi che hanno scelto di non introdurre una disciplina generale in materia di coppie di fatto sono, oltre all'Italia, l'Irlanda, la Grecia e l'Austria.

Per quanto riguarda l'Austria, si ricorda che, in esito al caso *Karner c. Austria*[26], la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che il rifiuto di garantire la successione nel contratto di locazione al convivente omosessuale dell'originario conduttore, in caso di morte di questo, costituisce una violazione del divieto di discriminazione (*ex* art. 14 della Convenzione europea), con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In Irlanda, l'opportunità di introdurre provvedimenti legislativi in materia di convivenza è stata negli ultimi anni all'esame della *Law Reform Commission* (autorità preposta a segnalare al Parlamento l'esigenza di legiferare in determinate materie) che, nel dicembre 2006, ha pubblicato un rapporto ed una bozza di disegno di legge che riconosce la convivenza e conferisce una serie di diritti alle coppie di conviventi, indipendentemente dal fatto che essi siano di sesso diverso o dello stesso sesso.

9. Il livello comunitario

A partire dal 1994, il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni che esortano gli Stati membri a eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti degli omosessuali. In particolare, la risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità, sollecitava la Commissione a presentare una proposta di raccomandazione che ponesse fine:

(1) agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo le registrazioni delle unioni;

(2) a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini.

Con la risoluzione dell'8 aprile 1997, il Parlamento ha specificato di ritenere che il mancato riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso nell'intera Unione rappresenti una discriminazione, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione e il diritto al ricongiungimento familiare.

Successivamente, con la risoluzione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, il Parlamento europeo si è rivolto direttamente agli Stati membri chiedendo loro nuovamente di garantire alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso (oltre che alle famiglie monoparentali) parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali. In particolare, il Parlamento "*osserva con soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige*

[26] Caso 40014/98, sentenza depositata il 24 luglio 2003.

un crescente riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e gli stessi doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; rileva pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell'UE".

Tali esortazioni sono state da ultimo reiterate con la risoluzione del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa.

L'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (poi riprodotto nell'art. II-69 del Trattato costituzionale) afferma che "*il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*".

E' stato da più parti osservato che tale disposizione riprende l'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale "*a partire dall'età maritale, l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di questo diritto*"), eliminando però significativamente il riferimento all'uomo e alla donna e trasformando il diritto di sposarsi e di formare una famiglia in due diritti distinti. Il prof. Stefano Rodotà, ordinario di diritto civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nel corso dell'audizione innanzi alla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati del 21 luglio 2005, ha dichiarato:

"*Ho preso parte ai lavori della Convenzione che ha scritto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: le note del* presidium *non sono documenti ufficiali ma sono comunque utili per ricostruire i lavori preparatori della Carta stessa. Tali note descrivono in maniera abbastanza corretta ciò che è avvenuto e dal riferimento contenuto nelle note che accompagnano la Carta risulta esplicitamente che con questo articolo si è voluto superare ogni preclusione in ordine a forme di riconoscimento di schemi alternativi al matrimonio che fossero fondati anche su unioni tra persone dello stesso sesso. L'affermazione contenuta nella Carta, in un documento che si presenta come il primo* Bill of Rights *del secondo millennio, ferma rimanendo la competenza dei singoli Stati in materia - riserva permanente che ha comunque una giustificazione nelle dinamiche culturali dei diversi paesi - è particolarmente importante per una ragione: il matrimonio tradizionale e gli schemi alternativi non sono più considerati nella*

logica della regola e dell'eccezione ma sono posti sostanzialmente sullo stesso piano dalla Carta"[27].

Tale affermazione sembrerebbe poi essere condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, nel caso *Christine Goodwin c. Regno Unito*[28], ribaltando la sua precedente giurisprudenza, è giunta alla conclusione che il divieto posto dalla legislazione britannica al matrimonio del transessuale si poneva in contrasto con il diritto al matrimonio sancito dalla Convenzione europea. Sebbene la posizione dell'omosessuale sia diversa da quella del transessuale, circostanza che esclude una estensione automatica al primo dei principi sanciti con riferimento al secondo, è interessante notare che in tale sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che l'incapacità della coppia di concepire un figlio non rappresenta un ostacolo al godimento del diritto al matrimonio e che l'istituto del matrimonio ha subito profondi cambiamenti negli ultimi cinquant'anni. Tra i sintomi della cambiata percezione sociale del matrimonio, la Corte evidenzia proprio il fatto che l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali abbia deliberatamente omesso il riferimento all'uomo e alla donna (paragrafo 100).

L'art. 9 della Carta va poi letto in combinazione con l'art. 21 della stessa (corrispondente all'art. II-81 del Trattato costituzionale), che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, "sulle tendenze sessuali"[29].

Il prof. Rodotà ha infine definito come significativa novità l'adozione della direttiva CE 29 aprile 2004, n. 38[30] (come sostituita in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2004, n. L 229), il cui art. 2 include tra coloro che devono essere considerati come familiari del cittadino dell'Unione, ai fini del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, anche il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.

---

[27] Nella stessa sede, il Prof. Rodotà ha chiarito l'importanza giuridica della Carta, indipendentemente dall'andamento del processo di ratifica del Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa: "*...grazie ad una comunicazione del presidente Barroso, che riprende ed amplia una precedente comunicazione del febbraio 2001 del presidente Prodi e del commissario Vitorino ..., tale Carta viene indicata come il referente essenziale per tutti gli atti legislativi della Commissione, nel senso che alcun atto può essere posto legittimamente in essere se non è preventivamente sottoposto ad una sorta di test di coerenza con ciò che la Carta dispone. A ciò si deve aggiungere che molte corti costituzionali, ivi compresa quella italiana, hanno fatto riferimento alla Carta e che quest'ultima è oggetto di riferimento da parte di molte corti nazionali e molti atti delle istituzioni europee fanno regolarmente riferimento ad essa*".

[28] Caso 28957/95, sentenza dell'11 luglio 2002, in [2002] ECHR 588.

[29] Sul punto, R. ROMBOLI, "*La legge spagnola sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e la tutela delle coppie omosessuali in Italia - Note introduttive*", in "*Foro italiano*", 2005, V, 256.

[30] "*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE*".

Secondo Rodotà, "*il* partner *non è dunque definito sulla base del sesso ed è figura distinta dal coniuge: già oggi, quindi, quel riconoscimento di cui si discute è giuridicamente effettivo, ad opera di un atto normativo formale dell'Unione europea che - nel dare manifesta rilevanza alla figura del* partner *- fa esplicito riferimento alle unioni registrate sulla base della legislazione di uno Stato membro*".

L'importanza di tale equiparazione risulta evidente nel momento in cui si analizzi la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di convivenza tra persone dello stesso sesso e di unioni registrate.

Nel caso *Grant c. South-West Trains Limited*[31], la Corte era giunta alla conclusione che "*allo stato attuale* [la sentenza è del febbraio 1998] *le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto*".

La Corte basava il proprio ragionamento sul fatto che (1) la Comunità non aveva sino ad allora emanato norme che comportassero un'equiparazione tra comunione di vita tra due persone dello stesso sesso e matrimonio e che (2) in tale momento storico, nella maggior parte degli Stati membri le convivenze tra persone dello stesso sesso non venivano considerate equivalenti alle relazioni eterosessuali stabili fuori del matrimonio se non per quanto riguardava un numero limitato di diritti oppure non erano oggetto di nessun riconoscimento particolare.

Come si è visto, entrambi i presupposti su cui si basava quel ragionamento della Corte sono successivamente venuti meno.

Nel caso *D. e Regno di Svezia c. Consiglio* (procedimenti riuniti C-122/99P e C-125/99P), la Corte di giustizia, alla quale era stato chiesto se particolari benefici garantiti dallo Statuto del personale delle Comunità europee ai propri funzionari "coniugati" potessero estendersi al funzionario che fosse parte di un'unione registrata di diritto svedese con una persona dello stesso sesso, ha affermato chiaramente che "*il termine "matrimonio", secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa una unione tra due persone di sesso diverso*". Tuttavia la Corte, nell'affermare che l'equiparazione, del resto incompleta, dell'unione stabile registrata al matrimonio in un numero limitato di Stati membri non può avere quale conseguenza di ricomprendere, per via semplicemente interpretativa, nella nozione di "funzionario coniugato" persone soggette a un regime di diritto distinto dal matrimonio, non sembra escludere la possibilità di recepire un nuovo significato di "coniuge", nell'ipotesi in cui i legislatori nazionali arrivino a riconoscere diffusamente il matrimonio omosessuale[32] (si noti a tal proposito che tale sentenza, del 31 maggio 2001, è coeva all'entrata in vigore della legge olandese sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e precedente all'approvazione delle analoghe leggi belga e spagnola).

Da ultimo, l'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer affronta la questione nelle conclusioni rassegnate nella causa *K.B. c. The National Health Service Pensions Agency e The Secretary of State for Health* (caso C-117/01), in cui una lavoratrice britannica chiedeva che il proprio convivente (transessuale da donna a uomo) potesse beneficiare,

[31] Caso C-249/96.

[32] In tal senso, N. PIGNATELLI, *op. cit.*.

nel caso in cui ella fosse premorta, di una pensione di reversibilità. Tale beneficio le era stato negato dal proprio datore di lavoro in quanto esso era riservato alle coppie coniugate e, come ricordato precedentemente, la legge britannica non consentiva ai transessuali di contrarre matrimonio. Sebbene il caso *de quo* non si ponga esattamente in termini con la questione esaminata (in quanto, si ribadisce, la posizione dell'omosessuale e quella del transessuale restano differenti), l'Avvocato Generale compie delle considerazioni di carattere generale, affermando che: "*Ci si potrebbe chiedere se sia ragionevole scegliere il rapporto coniugale come vincolo da quale dipenda la concessione, a momento debito, di una pensione di reversibilità per vedovi. Un tale esame richiederebbe che ci si interrogasse sull'obiettivo perseguito da una pensione di questa natura e, parallelamente, sull'idoneità di un mero contratto formale a rappresentare una comunione solidale. In alternativa, almeno, si dovrebbe valutare la possibilità che rapporti di altra natura meritino una simile tutela. Questo tipo di analisi, caratteristico di una società matura, in cui la sostanza prevale sulla forma, si sta facendo strada nella pratica. Così da un lato, è consentito sindacare il carattere effettivo del matrimonio nell'ambito, per esempio, del diritto dell'immigrazione e, nel contempo, situazioni caratterizzate da una coabitazione effettiva, non riconosciute ufficialmente, vengono per motivi di equità, equiparate al matrimonio*". Sebbene egli si dichiari convinto che l'evoluzione del diritto debba andare in questa direzione, nel caso di specie, suggerisce alla Corte l'adozione di una soluzione alternativa, in considerazione del fatto che appare ormai assodata l'esistenza di un principio generale del diritto comunitario secondo il quale i transessuali godono del diritto fondamentale di contrarre matrimonio in condizioni che tengano conto del loro sesso acquisito e che, conseguentemente, una normativa nazionale che, negando ai transessuali tale diritto, priva questi ultimi della possibilità di ottenere una pensione di reversibilità per vedovi, viola il divieto di discriminazioni sul sesso in materia di retribuzione di cui all'art. 141 del Trattato. La Corte di giustizia, con sentenza del 7 gennaio 2004, ha accolto la soluzione proposta dall'Avvocato Generale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

82	Documentazione di base	Indagine conoscitiva sulle relazioni tra l'Italia e i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Elementi di documentazione
84	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1183 (finanziaria 2007) - Dall'Atto Camera 1746 all'emendamento 1.1000 del Governo - Tabella delle corrispondenze
85	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - L'A.S. 1183 e l'emendamento 1.1000 - Indice per materia
86	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1231 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"
87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1236 "Conversione in legge del decreto - legge 27 dicembre 2006, n. 299 concernente abrogazione del comma 1343 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilita' amministrativa"
88	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1216, 324, 789, 895. Introduzione del rato di tortura.
89	Dossier	Commercio con l'estero dell'Italia nel biennio 2004-2005 per provincia e regione (indagini ISTAT)
90	Dossier	Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario
91	Dossier	Disegno di legge A. S. n. 1214 "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca "
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1201 "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale"
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1213 "Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo"
94	Dossier	Ricognizione sulle partecipazioni azionarie del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
95	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1084 e 1086 "Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"
96	Documentazione di base	Momenti del dibattito parlamentare sulla base militare americana di Vicenza
97	Dossier	La disciplina dei farmaci orfani e delle malattie rare in alcuni Paesi (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)
98	Dossier	Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). La Finanziaria 2007. Indice per materia. Tabella delle corrispondenze

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm

Senato della Repubblica
www.senato.it